



COMUNICATO N. 117/L – 29 GENNAIO 2021

117/181

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n.156/A della F.I.G.C., pubblicato in data 29 Gennaio 2021:

Comunicato Ufficiale n. 156/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 112/A del 9 novembre 2020 e 120/A del 13 novembre 2020;
- visto l'art. 85 delle NOIF;
- considerato che l'art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 così testualmente recita:

“art. 1 - comma 36

36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

art. 1 - comma 37

37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

- considerate, altresì, le ulteriori agevolazioni previste dagli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020;
- ritenuto conseguentemente che, per la scadenza del 16 febbraio 2021, la suddetta disposizione legislativa dovrà essere considerata ai fini del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo (di seguito per brevità definiti tutti “tesserati”) per il periodo luglio-dicembre 2020;
- ritenuto, altresì, opportuno differire la scadenza del 16 marzo 2021 prevista dall’art. 85 NOIF per il versamento, da parte delle società di Serie B e di Serie C delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e del Fondo di Fine Carriera, relativi agli emolumenti dovuti ai “tesserati” per il bimestre gennaio e febbraio 2021;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

a) ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, l’adempimento relativo al versamento da parte delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti dovuti ai “tesserati” per il periodo luglio-dicembre 2020, di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 112/A del 9 novembre 2020 e 120/A del 13 novembre 2020, si intenderà assolto, nella scadenza del 16 febbraio 2021, anche attraverso le agevolazioni, laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore;

b) ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, la scadenza del 16 marzo 2021 prevista dall’art. 85 NOIF per il versamento, da parte delle società di Serie B e di Serie C delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e del Fondo di Fine Carriera, relativi agli emolumenti dovuti ai “tesserati” per il bimestre gennaio e febbraio 2021, è posposta al 31 maggio 2021, anche attraverso le agevolazioni, laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 178/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore.

Pubblicato in Firenze il 29 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli